

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-610 del 08/02/2017
Oggetto	OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 561 DEL 04.09.2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 634 DEL 06.11.2008, N. 219 DEL 10.06.2009, N. 943 del 18.03.2011, N. 3220 DEL 28.09.2012 E PROVVEDIMENTO N. 3281 DEL 17.10.2013 e PAS del 09.12.2015 PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS PRODOTTO DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE E LIQUAMI ZOOTECNICI PROVENIENTI DALL'AGRICOLTURA) DI POTENZA PARI A 845 KWE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITÀ' S. PIETRO IN CAMPIANO VIA ERBOSA N. 25 DI PROPRIETA' E GESTIONE DELLE DITTE AGRIEUROPA S.R.L. E AGRIENERGY SOCIETA' AGR. SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2017-639 del 08/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 561 DEL 04.09.2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 634 DEL 06.11.2008, N. 219 DEL 10.06.2009, N. 943 del 18.03.2011, N. 3220 DEL 28.09.2012 E PROVVEDIMENTO N. 3281 DEL 17.10.2013 e PAS del 09.12.2015 PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS PRODOTTO DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE E LIQUAMI ZOOTECCNICI PROVENIENTI DALL'AGRICOLTURA) DI POTENZA PARI A 845 KWE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITÀ' S. PIETRO IN CAMPIANO VIA ERBOSA N. 25 DI PROPRIETÀ' E GESTIONE DELLE DITTE **AGRIEUROPA S.R.L.** E **AGRIENERGY SOCIETÀ' AGR. SRL**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 06.12.2016 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del Sig. Bagioni Giovanni in qualità di legale rappresentante della Agrienergy Società Agricola srl con sede legale in via Serachieda n. 1/C in Comune di Forlì, Partita IVA/Codice Fiscale 03466590407, per il rilascio del Provvedimento di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione unica n. 561 del 04.09.2007 e successive modifiche ed integrazioni Provvedimento n. 634 del 06.11.2008, Provvedimento n. 219 del 10.06.2009 Provvedimento n. 943 del 18.03.2011, Provvedimento n. 3220 del 28.09.2012 e Provvedimento n. 3281 del 17.10.2013 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 845 kWe sito in Comune di Ravenna, località S. Pietro in Campiano via Erbosa, 25;
- con PAS comunale del 09.12.2015 (Pratica VBG n 8216/2015 P.G. 168314/2015) è stata approvata la modifica alla ricetta di alimentazione all'impianto di biogas con introduzione di semi di cotone;
- l'impianto in oggetto è ubicato su un sito multi-societario con attività coinsediate, tra cui un altro impianto a biogas intestato alla Società Agricola Euroforaggi arl;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al D.M. 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita che *"Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico"*;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti con protocollo PGRA 2016/15328 del 12.12.2016;

- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 06.12.2016;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]”*;
 - *“L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]”*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. “*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;

- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)*" e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 "*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*" e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 "*Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*", la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 "*Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico."*";
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*" e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 "*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*";
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24/10/2011 "*Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*";
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 "*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*";
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 "*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale"*";
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 "*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*";
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 "*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*";
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 "*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*" ;

- Delibera di Giunta Provinciale 26 gennaio 2011, n. 22 *"Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi"*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 *"Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"*;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota iscritta al PGRA 2016/16019 del 23.12.2016);
- ai sensi dell'art. 14bis della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016 e del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PGRA 2016/15693 del 19.12.2016 ha comunicato l'avvio al procedimento e indetto la Conferenza dei Servizi Semplificata (in modalità asincrona);
- la documentazione progettuale è stata resa disponibile con accesso telematico al fine dell'eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti da inoltrarsi all'Autorità competente entro il termine perentorio di 15 gg dalla comunicazione di avvio del procedimento, e pertanto fissato al 03.01.2017;
- è stato individuato il termine perentorio non superiore a 45 gg dal ricevimento della comunicazione di avvio entro il quale le Amministrazioni dovevano rilasciare le proprie determinazioni, pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato e congruamente motivato;

- è stata stabilita inoltre la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi Simultanea (modalità sincrona) di cui all'art. 14 ter da svolgersi entro dieci giorni dal termine perentorio di conclusione della Conferenza dei Servizi Semplificata e fissata per il 03.02.2017;
- nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni i pareri di competenza degli Enti chiamati ad esprimersi, come di seguito riportati e conservati agli atti della pratica ARPAE n. 2016/35692:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PGRA 2017/1188 del 30.01.2017	Vista la documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto e visto il tipo di intervento previsto (variazione del perimetro di una vasca di accumulo digestato e altre modifiche impiantistiche quali ad esempio il recupero energetico del calore per l'essiccatore foraggi), e sentito il Servizio Sportello Unico per l'edilizia, NON si riscontrano motivi ostativi in merito agli aspetti di carattere edilizio-urbanistico dell'intervento stesso, pertanto per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'intervento.	Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Energia;
PGRA 2017/1065 del 27.01.2017	La modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomasse (digestione anaerobica per produrre biogas) della potenzialità pari a 845 kWe, prevede in sostanza un aggiornamento della "dotazione" a supporto dell'impianto soprattutto per la gestione delle varie tipologie di biomassa utilizzate presso l'impianto (solide e liquide). Vengono poi comunicate la mancata realizzazione di alcune infrastrutture tecniche che non sono state realizzate e presenti nel layout del provvedimento n. 943 del 18/03/2011, in particolare: ➤ intervento sulla prevasca; ➤ l'estrusore di lavorazione della biomassa in ingresso all'impianto; ➤ l'essiccatore del digestato. Sono stati aggiunti inoltre alcuni sistemi di gestione delle biomasse in ingresso, ed in particolare: ➤ impianto di pompaggio biomasse in alimentazione, utilizzato come bypass della	ARPAE ST

	tramoggia esistente in caso di rottura e/o malfunzionamento di quest'ultima; ➤ impianto di recupero del calore dei fumi del cogeneratore, che vengono portati al limitrofo impianto di essiccatoio foraggi; (soc. Euroforaggi) ➤ è prevista l'installazione di n. 2 impianti di stoccaggio e pre miscelazione di biomasse liquide, rispettivamente di 15 m³ e 30 m³ di capacità, composti da volumi tecnici in acciaio fuori terra, preriscaldati. ➤ è prevista l'installazione di una tramoggia di emergenza per la gestione di biomasse con alto tenore di sostanza secca. Le biomasse, una volta caricate, vengono sminuzzate, tritate e spinte con una coclea in apposito stoccaggio in cumulo all'interno della tettoia coperta esistente. Si ritiene che queste modifiche non siano sostanziali e sono finalizzate ad una gestione più flessibile delle varie biomasse utilizzate ed utilizzabili dall'impianto, la realizzazione inoltre avviene in aree già afferenti al piano gestione dei piazzali che si ritiene non debba essere aggiornato. Si fa presente come questo Servizio ha condotto una ispezione presso il sito produttivo aziendale nel mese di novembre 2016 di cui ha relazionato gli esiti con lettera e relazione tecnica prot. PGRA/2017/429 del 13/01/2017. In particolare si richiede che la A.C. valuti in sede di CdS la possibilità di valutare la copertura delle tramogge delle biomasse e l'esecuzione del P.d.M. odori del sito produttivo per un nuovo biennio (2017 - 2018).	
PGRA 2017/858 del 23.01.2017	Con riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto, vista la documentazione allegata all'istanza di parere, omissis non si rilevano, per quanto di competenza, osservazioni in merito agli interventi proposti all'assetto impiantistico, così come individuati dal proponente.	AUSL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica
PGRA 2017/1245 del	Con riferimento alla richiesta in oggetto, pur rappresentando che la situazione della Ditta	Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del

31.01.2017	è quella riportata nel Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità e che le modifiche proposte non sono modifiche sostanziali ai fini della sicurezza antincendio (non ricadenti nell' All. IV DM 07/08/2012), pertanto non soggette alla presentazione ad istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, questo Comando esprime parere favorevole.	Fuoco – Comando provinciale di Ravenna
------------	--	--

- il progetto dà atto della mancata realizzazione di alcune infrastrutture tecniche presenti nel layout dell'impianto ed autorizzate con Provvedimento n. 943 del 18/03/2011, di seguito elencate:
 - intervento sulla prevasca;
 - estrusore di lavorazione della biomassa in ingresso all'impianto;
 - essiccatoio del digestato;
- le modifiche proposte riguardano alcuni sistemi di gestione delle biomasse in ingresso, ed in particolare:
 - l'impianto di pompaggio biomasse in alimentazione utilizzato come by-pass della tramoggia esistente in caso di rottura e/o malfunzionamento di quest'ultima;
 - l'impianto di recupero di calore dei fumi del cogeneratore, che vengono portati al limitrofo impianto di essiccatoio foraggi;
 - l'installazione di 2 impianti di stoccaggio e premiscelazione di biomasse liquide, rispettivamente di 15 mc e 30 mc di capacità, composti da volumi tecnici in acciaio fuori terra, preriscaldati;
 - l'installazione di una tramoggia di emergenza per la gestione di biomasse con alto tenore di sostanza secca. Le biomasse, una volta caricate, vengono sminuzzate, tritate e spinte con una coclea in apposito stoccaggio in cumulo all'interno della tettoia coperta già esistente.
- ai fini del procedimento unico di modifica dell'autorizzazione unica è stato preso in considerazione il Progetto Definitivo dell'opera, che è agli atti presso Arpaе Struttura Autorizzazione e Concessioni di Ravenna (Pratica 2016/35692) di cui si elencano i documenti:

RELAZIONI					
Cod. documento	Nome documento	Rev.	Data doc	Protocollo	Prodotto da
	Istanza di Autorizzazione unica in modifica		06/12/2016	PGRA 2016/15328	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglione
	Bonifico SEPA		06/12/2016	PGRA 2016/15328	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-

					Paglionario
	Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA		06/12/2016	PGRA 2016/15328	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglionario
Allegato 1 Elaborato 1	Relazione tecnica di variante	00	Dicembre 2016	PGRA 2016/15328	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglionario
ELABORATI GRAFICI					
Cod. documento	Nome documento	Rev.	Data doc	Protocollo	Prodotto da
Tav. 2 All. 2	Planimetria Generale: stato attuale, stato modificato, stato comparato	00	Dicembre 2016	PGRA 2016/15328	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglionario

DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto (come sopra specificati), sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei partecipanti e non sono stati espressi dissensi attraverso altre modalità;
- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita media utile dell'impianto pari a 20 anni, come definito dall'Allegato 1 del D.M. 06/07/2012 a far data dal rilascio del provvedimento n. 561 del 04.09.2007;
- in sede di Conferenza dei Servizi è stato valutato che sulla base della proposta progettuale avanzata non vi sono atti autorizzativi che debbano essere sostituiti dal presente atto;

ACCERTATO CHE il proponente:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della D.G.P. n. 22 del 26.01.2011 il proponente ha già presentato in data 28.10.2013 una polizza fidejussoria n. 521863-5 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Assiteca Milano relativa alla dismissione e rimessa in ripristino dei luoghi pari a € 20.000,00. Sulla base di quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Ravenna sono transitate in ARPAE con decorrenza dal 01.01.2016. Essendo ARPAE subentrata per legge nella titolarità della funzione, la stessa deve intendersi succeduta anche alla Provincia di Ravenna nella qualità di Beneficiario della polizza fidejussoria n. 521863-5 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. per l'impianto in oggetto. Si precisa che, vista la mancata realizzazione dell'essiccatoio del digestato, anche a fronte delle modifiche richieste dalla Ditta, si ritiene non necessario un aggiornamento/adeguamento della polizza fidejussoria;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione alle modifiche all'impianto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 05.03.2017, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	06.12.2016
Termine perentorio chiusura C.d.S. Semplificata (asincrona)	03.02.2017
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	05.03.2017

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L. R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Unica n. 561 del 04.09.2007 e successive modifiche ed integrazioni Provvedimento n. 634 del 06.11.2008, Provvedimento n. 219 del 10.06.2009 Provvedimento n. 943 del 18.03.2011, Provvedimento n. 3220 del 28.09.2012 e Provvedimento n. 3281 del 17.10.2013 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e PAS comunale del 09.12.2015 (Pratica VBG n 8216/2015 P.G. 168314/2015) rilasciati per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas) della

potenza di 845 kWe sito in Comune di Ravenna, località S. Pietro in Campiano via Erbosca, 25; di proprietà e gestione delle ditte Agrieuropa s.r.l. e Agrienergy Società Agr. Srl (P.IVA 03466590407) in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi svoltasi in modalità asincrona e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (pratica ARPAE 2016/35692) limitatamente a:

- annullamento dell'intervento sulla prevasca con inserimento di mixer, autorizzato con Provvedimento n. 943 del 18.03.2011;
- annullamento della costruzione dell'essiccatoio del digestato, autorizzato con Provvedimento n. 943 del 18.03.2011;
- annullamento dell'installazione dell'estrusore di lavorazione della biomassa in ingresso all'impianto, autorizzato con Provvedimento n. 943 del 18.03.2011;
- modifiche alla vasca di stoccaggio del digestato, indicata al punto 2 Planimetria generale - Stato Attuale - Modificato - Comparato- dicembre 2016;
- installazione di un impianto di pompaggio biomasse in alimentazione, indicato al punto 7 Planimetria generale - Stato Attuale - Modificato - Comparato- dicembre 2016;
- installazione della tubazione recupero fumi cogeneratore, indicato al punto 8 Planimetria generale - Stato Attuale - Modificato - Comparato- dicembre 2016;
- installazione dei serbatoi di stoccaggio biomasse liquide, indicato al punto 9 Planimetria generale - Stato Attuale - Modificato - Comparato- dicembre 2016;
- installazione del sistema di carico di emergenza biomasse solide, indicato al punto 10 – Planimetria generale - Stato Attuale - Modificato - Comparato- dicembre 2016;

DI STABILIRE CHE la Ditta sia tenuta alla:

- realizzazione di una copertura delle tramogge delle biomasse;
- esecuzione per il biennio 2017-2018 del Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene nell'ambito del sito produttivo così come approvato con Provvedimento n. 3220 del 28.09.2012;

DI CONFERMARE, tutte le prescrizioni/condizioni/obblighi indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati (Provvedimento n. 561 del 04.09.2007 e successive modifiche ed integrazioni), per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;

DI DARE ATTO che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica 2016/35692). Parte integrante del provvedimento in modifica è la tavola:

- Allegato n. 1 - Planimetria generale - Stato Attuale - Modificato - Comparato - rev 00 dicembre 2016 ;

DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;

DI STABILIRE CHE il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;

DI STABILIRE CHE ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 15/2013 “Disciplina generale dell’edilizia” e nel rispetto di quanto disposto nei vigenti regolamenti comunali in materia, si dispone che:

- l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno dalla data della presente autorizzazione e se ne dovrà dare preventiva comunicazione ad Arpae SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna e comunque non oltre la data di inizio lavori;
- il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di segnalare e di documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore non imputabili al titolare dell’autorizzazione e di concordare con gli Enti citati un nuovo termine;
- la fine lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data della presente autorizzazione e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad Arpae SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna;

DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino dei luoghi dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla conferenza dei servizi nell'ambito di quanto già approvato e non modificato dal presente provvedimento;

DI DICHIARARE che ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc.) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;

DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

DI TRASMETTERE - con successiva comunicazione - l’avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai componenti della Conferenza dei Servizi e alla Regione Emilia Romagna;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.